

Milano, 31 Maggio 2022

CI VEDIAMO A RIMINIWELLNESS DAL 2 AL 5 GIUGNO 2022!!



DECRETO AIUTI: RISTORI DAL FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Le agevolazioni per le imprese danneggiate dalla crisi Russia-Ucraina: 200 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a certe condizioni

E' stato pubblicato in GU il 17 maggio 2022 ed in vigore dal 18 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 noto come Decreto Aiuti con varie misure a sostegno dell'economia.

In merito alle imprese direttamente colpite dalla crisi Ucraina è stato istituito il Fondo con sostegni richiedibili a certe condizioni, vediamo quali.



1. **Fondo per imprese danneggiate dalla crisi Ucraina**

Su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, **sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:**

- **hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale**
- **il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019**
- **ovvero, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021 hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.**

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi caratteristici

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra:

- l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022;
- e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
 - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro,
 - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro,
 - per le imprese costituite dal 01.01.2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite:

- le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del decreto medesimo,
- nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

OBBLIGO MASCHERINE AL CHIUSO PREVISTO FINO AL 15.06.2022. VEDIAMO DOVE

Mascherine FFP2 al chiuso fino al 15 giugno 2022 per entrare in: cinema, teatri, bus, metro, RSA e altro

Con un comunicato stampa del 29 aprile 2022 il Ministro della Salute Roberto Speranza informa di aver firmato in data 28 aprile 2022 due ordinanze:

- una relativa all'**utilizzo delle mascherine al chiuso;**
- l'altra di **proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.**

Una novità da segnalare è che il *passenger locator form* dal 1° maggio non è più necessario. Il documento era stato introdotto nell'estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Uso Mascherine al chiuso: le regole in vigore dal 1° maggio al 15 giugno 2022

L'Ordinanza del 28 aprile 2022 in vigore dal 1° maggio 2022 specifica che resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022 nei seguenti luoghi:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche:

- per i lavoratori
- agli utenti ed ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Infine, si raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 PER PMI: DAL 4 MAGGIO 2022 POSSIBILE COMPILARE LE DOMANDE

Il MISE pubblica il decreto con le regole per gli incentivi alla PMI. Dal 4 maggio 2022 doppio binario di compilazione e presentazione delle domande

Dal 4 maggio 2022 è possibile compilare le domande per le agevolazioni MISE per le PMI per gli investimenti sostenibili 4.0 e successivamente bisognerà provvedere all'invio.

Ricordiamo che il MISE con il Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022 ha fissato le regole per le PMI per la richiesta di **incentivi per realizzare investimenti innovativi legati:**

- **a tecnologie 4.0,**
- **economia circolare,**
- **e risparmio energetico,**

al fine di favorire la **trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere.**

Le risorse complessive a disposizione ammontano a **678 ML di euro per finanziamenti garantiti** dal programma d'investimento europeo **React-Eu** e dai fondi di coesione.

2. Investimenti sostenibili 4.0 per le PMI programma europeo React-EU

I finanziamenti sono destinati:

- **per circa 250 milioni di euro agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro - Nord** (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento);
- **circa 428 milioni di euro sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

S specifica che una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.

Attenzione al fatto che **le imprese che richiederanno l'agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.**

3. **Investimenti sostenibili 4.0 per le PMI programma europeo React-EU: presenta la domanda**

Il decreto direttoriale specifica che la procedura prevede che:

- a partire dalle **ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile**, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito del Gestore Invitalia, **provvedere alla compilazione della domanda;**
- dalle **ore 10.00 del 18 maggio 2022**, invece, è possibile inviarle.

Si specifica, inoltre, che **le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione**, le richieste presentate nello stesso giorno saranno considerate come pervenute nello stesso istante.

Nel caso in cui le risorse fossero esaurite nel corso della giornata, le domande saranno ordinate in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. Si rimanda al sito del MISE per gli allegati sui criteri di valutazione.

Il decreto direttoriale fissa anche le soglie minime di punteggio al di sotto del quale le proposte sono respinte.

Ai soli fini del rispetto delle soglie minime, la valutazione riguarda anche la qualità della proposta progettuale, fattibilità tecnica e sostenibilità economica dell'investimento.

Attenzione al fatto che la domanda dovrà essere accompagnata da un piano d'investimento ed una dichiarazione con i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile che dovrà essere controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, in assenza di Organi sociali, **il compito va attribuito a un iscritto nell'albo dei revisori, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.**

BONUS PUBBLICITA' 2023: COSA CAMBIA

Sintesi delle caratteristiche del bonus pubblicità e delle novità per il 2023

Il **bonus pubblicità** è una misura agevolativa prevista dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 che, a partire dal 2018, ha concesso **incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su:**

- **quotidiani,**
- **periodici**
- **e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**

In particolare, si tratta di un credito di imposta che, nel periodo emergenziale, ha anche subito variazioni quanto alle percentuali e che **per l'annualità 2023 sarà rimodulato ulteriormente.**

Vediamo i dettagli

Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

Il Decreto Energia con il comma 1-quinquies inserito nel suddetto art. 57 bis prevede che:

- a decorrere dall'anno 2023,
- il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni ed ai medesimi soggetti previsti dalla norma
- **nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, ed in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.**



Quindi

- vengono depennate le emittenti radiotelevisive
- l'ammontare del credito torna al 75%
- ed è nuovamente "incrementale" (nel periodo pandemico era stata prevista una misura unica ossia un credito di imposta nella misura 50% degli investimenti effettuati).

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI: COSA FARE IN CASO DI GUASTO A SERVER RT

Server RT: in caso di malfunzionamento occorre passare allo stato di "fuori servizio" per informare le Entrate del problema. Come evitare le sanzioni

Con risposta ad interpello n. 247 del 6 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi di **malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri**.

In particolare, in risposta ad un istante che opera con svariati punti vendita nel settore della grande distribuzione commerciale ed *«assolve l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l'utilizzo di Server RT installati nei propri punti vendita.»* l'Agenzia sinteticamente specifica quanto segue.

4. Memorizzazione e trasmissione corrispettivi: cosa fare in caso di malfunzionamento

Il problema dell'erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato più volte affrontato dall'Agenzia con indicazione di quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare, nella risposta viene richiamato il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016

che recita «In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.»

Successivamente viene precisato che una corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.

Inoltre, viene sintetizzato che:

1) a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT o l'intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato "Fuori Servizio" che consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;

2) nell'ipotesi suddetta e ferme restando le generali previsioni in materia (in primis, tra le altre, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. **Tale trasmissione può, comunque, avvenire su base volontaria** avvalendosi della richiamata procedura di emergenza;

3) la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;

4) qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l'imposta - fatte salve specifiche ulteriori violazioni - **non trovano applicazione le sanzioni** di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT **non sia stato posto "fuori servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri**, escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito, **va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell'articolo 11, comma 2- quinquies, del D. Lgs. n. 471 del 1997, ossia «euro 100 per ciascuna trasmissione».**

AVVISI BONARI: PASSA DA 30 A 60 GIORNI IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DOVUTO

Novità in arrivo sugli avvisi bonari: passa da 30 a 60 giorni il termine per pagare il dovuto dalle comunicazioni di irregolarità. Lo prevede un emendamento al DL 21/2022

Con un emendamento approvato in data 9 maggio 2022 dalla Commissione Finanza e Industria del Senato, si stabilisce che **per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n 21/2022 ed il 31 agosto 2022**, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 462/1997, **è stabilito in 60 giorni**. In particolare, **si tratta del termine per pagare le somme dovute derivanti dalle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate.**

Avvisi bonari: in arrivo proroga del termine per mettersi in regola con i pagamenti

L'articolo 2 di cui si tratta dispone in materia di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

A norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis del Decreto Iva, DPR 633/1972, l'Agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione automatizzata, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, modello 770, e dell'Irap.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo e le somme che, a seguito dei controlli automatici risultano dovute sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Il comma 2 prevede che **l'iscrizione a ruolo non è eseguita**, in tutto od in parte, **se il contribuente od il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate** nell'art. 19 del D. Lgs. 241/97 **concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, **ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute**, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, **l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo** (e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione).

Pertanto, con la novità in arrivo, iscrizione a ruolo non è eseguita se si pagano le somme dovute con il modello F24, **entro 30 giorni o 60 giorni per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21/2022 ed il 31 agosto 2022, dal ricevimento della comunicazione**, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO ANCHE PER CONDOTTE FRAUDOLENTE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE CON UNA CIRCOLARE

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n 11/E, chiarisce l'applicabilità del ravvedimento operoso anche alle condotte fraudolente e specifico le sanzioni

Con Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul ravvedimento operoso.

In particolare, **vengono forniti chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. "operoso" ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte "fraudolente".**

Come specificato in premessa, i chiarimenti sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 **Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie**, dall'altro le norme contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 **Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**.

In sintesi, come specificato nel paragrafo *"Parziale superamento dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 180/E del 1998"*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'inserimento, al comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto ha, in estrema sintesi, disciplinato, **nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l'estensione delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**.

Tale previsione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.

Il comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il comma 2 del successivo articolo 13-bis, nella versione attualmente vigente, **legittimano, quindi, l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizioni alle quali tali effetti si realizzano**.

Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima e dopo l'avvio di qualunque attività istruttoria, **la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo**.

Ciò fermo restando, dice l'Agenzia, che la legittimità del ravvedimento in ambito amministrativo non soggiace ai limiti posti dalla normativa sanzionatoria penale.

Alla luce delle intervenute modifiche legislative, **deve dunque ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente come espressa con la Circolare n. 180/E del 1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di accedere allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente**.

In linea con le indicazioni in precedenza rese risultano anche i chiarimenti recentemente forniti nella Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 in tema di crediti di imposta ricerca e sviluppo e di ravvedimento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, violazione cui si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel documento di prassi, in particolare, si è precisato che *«Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che: - il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd.*

ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero».

Resta fermo che **la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente:**

- a) **incontra i limiti propri di tale istituto**, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e **cioè il rispetto delle regole amministrative previste**, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale;
- b) deve comunque tenere conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base. Così, ad esempio, a fronte di un processo verbale dell'autorità competente che constati violazioni legate a condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento ex articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472. Questo, tuttavia, quale regolarizzazione che avviene dopo la constatazione della violazione, dovrà prendere a riferimento **la sanzione determinata applicando a quella per infedele dichiarazione la maggiorazione del 50%** prevista quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture od altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente (cfr. articoli 1, comma 3 e 5 comma 4-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- c) **non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull'efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell'estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all'Autorità giudiziaria**, rimanendo peraltro fermo l'obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della *notitia criminis* ex articolo 331 c.p.p.

BONUS IDRICO SANITARI E DOCCE: LE DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Fino al 30.06 possibile inviare le domande per il bonus idrico, sanitari e docce, sulla piattaforma preposta. Ecco i dettagli

Con Comunicato del 13 maggio 2022 il **Ministero della Transizione Ecologica ha informato i contribuenti che è stato fissato al 30 giugno 2022 il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell'anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici**, come previsto dall'iniziativa 'Bonus idrico' del Ministero della Transizione Ecologica (D.M. n. 395 del 27.09.2021).

In particolare, fino a quella data, collegandosi all'indirizzo <https://www.bonusidricomite.it>, **sarà possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario - per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione:**

- di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Bonus idrico: a quanto ammonta, a chi spetta, per quali spese

Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile, **per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.**

Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per **fornire ai cittadini** un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute.

Ha, inoltre, reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale **il venditore certifica:**

- le modalità di pagamento,



- le tipologie di beni acquistati,
- ed il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all'articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.

Bonus idrico 2021: come funziona

Il bonus può essere richiesto

- per una sola volta,
- per un solo immobile,

per **interventi di efficientamento idrico** fino ad esaurimento delle risorse stanziare, pari a **20 milioni di euro per l'anno 2021**.

Possono beneficiare del bonus i

- maggiorenni residenti in Italia,
- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,
- per interventi di **sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

A ciascun beneficiario è riconosciuto un **bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**.

Bonus idrico 2021: interventi agevolati

Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:

1. la **fornitura e la posa in opera di vasi sanitari** in ceramica con volume massimo di scarico uguale od inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
2. la **fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale od inferiore a 6 litri al minuto,
3. **fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia** con valori di portata di acqua uguale od inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus sarà emesso **secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse**.

Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari **devono presentare istanza entro il 30 giugno 2022**, registrandosi sulla **Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica**, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d'Identità Elettronica.

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

- nome;
- cognome;
- codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre a specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell'immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.

L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d'informatica per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.

IMPRENDITORIA FEMMINILE: DAL 19 MAGGIO 2022 AL VIA LE DOMANDE DI FONDO PERDUTO

Dal 19 maggio 2022 le domande di agevolazione per le imprese in rosa con le misure Impresa ON e Smart&Start. Nuove risorse per creazione e supporto all'imprenditoria femminile

Con un avviso datato 11 maggio 2022 il MISE ha informato dell'apertura di un nuovo sportello per presentare le domande di **agevolazione per l'imprenditoria femminile** il cui soggetto gestore è **Invitalia**.

In particolare, a sostegno dell'imprenditoria femminile il Ministero dello Sviluppo Economico **ha rifinanziato con 200 milioni di euro le misure agevolative:**

- **Imprese ON** (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), **a supporto:**
 - **della creazione di piccole e medie imprese**
 - **ed auto imprenditoria, ([clicca qui per presentare la domanda](#))**
- **e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, ([clicca qui per presentare la domanda](#))**

destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro.

Tutto ciò a completamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato, per le misure in favore della creazione, sviluppo e consolidamento di imprese guidate da donne un ammontare complessivo di **400 milioni** di euro.

Il Mise con Circolare del 4 maggio 2022 ha disposto che **a partire dal prossimo 19 maggio possono essere presentate le domande per le agevolazioni di cui si tratta.**

Attenzione al fatto che sarà possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1° febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Agevolazioni imprenditoria femminile: Imprese On

Ricordiamo che **"ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero"** è l'**incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori**. Le agevolazioni sono valide in **tutta Italia** e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a **3 milioni di euro**, che può coprire fino al **90% delle spese totali ammissibili**.

Agevolazioni imprenditoria femminile: Smart&Start

Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 60 mesi ed iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

Chi può chiedere un finanziamento:

- **startup innovative** di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi
- **team di persone fisiche** che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all'estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa"
- **imprese straniere** che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.

I requisiti che qualificano un'impresa come "startup innovativa" sono indicati all'art. 25 del D.L. 179/2012. Per approfondimenti sui requisiti consultare il sito startup.registroimprese.it.

In sintesi, si evidenzia che **le misure Imprese ON e Smart&Start prevedono agevolazioni con:**

- **finanziamenti a tasso zero**
- **e contributi a fondo perduto.**

Riguardo al **Fondo impresa femminile**, sempre il 19 maggio 2022 alle ore 10 è stato aperto lo **sportello online** per l'invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

ASSEMBLEE A DISTANZA ENTI NO PROFIT: I CHIARIMENTI SULLA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Notarile di Milano con due massime, la n. 12 e la n. 13, fornisce orientamento sulle riunioni a distanza delle assemblee delle associazioni e degli Organi diversi

In data 18 maggio 2022 sono state pubblicate sul sito internet del Consiglio Notarile di Milano due massime riguardanti le **assemblee degli enti non profit e le riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee**.

In particolare, il Consiglio Notarile con:

- la massima n 12 intitolata *Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS*
- la massima n 13 intitolata *Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS*

specifica rispettivamente quanto segue:

- *"In assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale"*
- *"In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale"*.

Il Collegio aggiunge in entrambi i casi che **lo statuto può, comunque, alternativamente prevedere:**

- che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
- che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti all'Organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

VIOLAZIONI FISCALI FRAUDOLENTE AMMESSE AL RAVVEDIMENTO

Anche le violazioni tributarie fraudolente sono ravvedibili.

A formalizzare il cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate, dopo averlo già comunicato qualche anno fa nel corso del Telefisco 2020, è la Circolare 11/E del 12 maggio 2022. In passato, fino alla risposta fornita nel corso del citato Telefisco 2020, l'Agenzia aveva sempre escluso la possibilità di ravvedere questo tipo di violazioni. Tale chiusura era stata anche esposta nel corso del precedente Telefisco 2018. Essa trae origine dalla (datata) Circolare 180/1998 secondo cui con il



ravvedimento operoso non si potevano regolarizzare infedeltà dichiarative riconducibili a condotte fraudolente, come l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In realtà, il D. Lgs. 74/2000, modificato a decorrere dal 25 dicembre 2019, prevede che attraverso il ravvedimento operoso sia possibile conseguire la non punibilità anche dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e con altri artifici, come già avviene da vari anni per l'infedele ed omessa dichiarazione.

In dettaglio, la non punibilità ricorre allorché i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, a condizione che l'autore del reato regolarizzi la propria situazione prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L'eventuale regolarizzazione in un momento successivo (ma prima dell'apertura del dibattimento) comporta, invece, benefici in termini di riduzione della pena, accesso al patteggiamento, non applicazione delle misure accessorie, ecc.

La Circolare prende ora ufficialmente atto delle "novità" legislative, ammettendo – anche con specifico riferimento alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta – la possibilità di effettuazione del ravvedimento operoso.

Resta, invece, qualche dubbio sulla commisurazione della sanzione ridotta in queste ipotesi di ravvedimento su cui il documento di prassi non è molto chiaro. È noto, infatti, che il ravvedimento (art. 13 del D. Lgs. 472/1997) comporta una differente riduzione percentuale della sanzione a seconda del momento in cui viene seguito. In base all'articolo 13 la riduzione è applicata al minimo edittale previsto per la specifica violazione.

Nel caso della dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, e comunque in tutti casi in cui la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, alla sanzione per dichiarazione infedele (sanzione minima del 90%) si applica l'aumento della metà della pena (quindi $90 + 45 = 135\%$).

La Circolare 11/E al riguardo (punto b paragrafo 3) sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo perché il passaggio non è particolarmente chiaro) operare un distinguo: se la violazione è stata constatata, la riduzione della sanzione per il ravvedimento va commisurata tenendo conto dell'aggravante (quindi 1/5 del 135%); in assenza, invece, di constatazione, dovrebbe trovare applicazione la sanzione edittale minima (90%) senza aggravante della metà.

Il documento, infatti, pare sostenere l'applicazione dell'aggravante solo in presenza di constatazione della violazione fraudolenta e non, quindi, di regolarizzazione antecedente.

Stante la delicatezza della questione e, soprattutto, i benefici in sede penale che conseguono ad un ravvedimento prima dell'avvio del controllo, sarebbe auspicabile un'ulteriore puntualizzazione di questo aspetto onde evitare che la regolarizzazione venga ritenuta non valida.

ENTI NON COMMERCIALI: OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANCHE SENZA REDDITO

La partita Iva fa scattare la tenuta delle scritture e compilazione dei modelli

Per un ente non commerciale dotato di partita Iva scattano gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte dirette anche in mancanza di reddito o debito di imposta. Così la risposta ad interpello 312/2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di quesito rivolto da un istituto di formazione operante in Italia che, sulla base di regio decreto, veniva esonerato dal pagamento delle imposte. Più nel dettaglio, l'istante riferisce di non aver mai presentato nel nostro Paese alcuna dichiarazione dei redditi, e si interroga se l'apertura della partita Iva faccia scattare o meno l'obbligo ai fini Ires e Irap. Un adempimento a cui l'ente non ritiene di dover essere assoggettato non ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 1 del Dpr 600/73 che pone l'obbligo della



dichiarazione in capo ai soggetti passivi e a quelli tenuti alle scritture contabili seppure in mancanza di redditi.

Sul punto l'Amministrazione finanziaria non condivide la ricostruzione dell'istante e, traendo spunto da un precedente orientamento di prassi (risoluzione 126/2011), ritiene che la mera acquisizione della partita Iva sottintenda di fatto l'effettuazione di operazioni che hanno i connotati dell'esercizio di attività d'impresa, rilevanti ai fini Iva ed Ires. Con la conseguenza che sussisterà a carico dell'ente di formazione l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché quello di presentazione della dichiarazione. Una previsione questa valida anche ai fini Irap in quanto il decreto legislativo che ha introdotto l'imposta prevede per ogni soggetto passivo l'obbligo di dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore anche laddove non ne consegua un debito di imposta (articolo 19 del Dlgs 446/1997).

Va detto, tuttavia, che nel caso esaminato, non è chiaro lo svolgimento o meno da parte dell'ente di una effettiva attività commerciale. La mera presenza di una partita Iva, infatti, non sembra in grado di poter integrare il presupposto previsto affinché possa scattare l'obbligo dichiarativo.

SPORT: BOCCIATA LA VERIFICA FONDATA SU VIOLAZIONI PRECEDENTI NON CONTESTATE

Illegittimo l'alt al regime agevolato della ASD: i periodi di imposta sono autonomi

In base al principio di autonomia di ogni periodo d'imposta, è illegittima la contestazione che si fonda su violazioni relative ad altra annualità per la quali però non è stato notificato specifico atto impositivo. Ad affermarlo la sentenza 73/1/2022 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 6 aprile.

La vicenda trae origine da un accertamento per il 2016 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, con il quale veniva contestata l'assenza dei requisiti agevolativi di cui all'articolo 1 della legge 398/91. In particolare, l'Agenzia, per il periodo d'imposta precedente a quello accertato, aveva riscontrato l'esistenza di ricavi non dichiarati. Per tale ragione, il valore complessivo del volume di affari induttivamente determinato era superiore al limite previsto dalla norma, pari a 250mila euro (somma elevata a 400mila euro dal 2017), con la conseguenza che l'ente non poteva beneficiare del particolare regime.

L'ufficio, quindi, per l'anno successivo notificava l'avviso di accertamento, applicando il regime ordinario di tassazione. La Asd impugnava il provvedimento, eccependo che per il periodo di imposta precedente a quello accertato non c'era alcun accertamento del maggior volume di affari e pertanto valeva il valore dichiarato dall'ente che era inferiore al limite previsto.

La Ctp ha ritenuto fondato il ricorso, condannando l'ufficio anche al pagamento delle spese di lite. Secondo il collegio, i verificatori hanno violato il principio, confermato anche da giurisprudenza di legittimità, dell'autonomia di ogni periodo d'imposta. Infatti, laddove l'Agenzia voglia motivare un atto impositivo sulla base di una rettifica relativa ad altra annualità è tenuta a notificare specifico avviso di accertamento.

Nel caso in esame, occorreva così un provvedimento motivato volto a rettificare i ricavi dell'anno precedente, peraltro quantificati oltre la soglia prevista per l'agevolazione.

La rettifica dei ricavi precedenti, infatti, non era contenuta né in uno specifico Pvc, tanto meno in un avviso di accertamento. Per tale ragione, quindi, la verifica per il superamento della soglia poteva fondarsi solo sui dati dichiarati autonomamente dalla contribuente.

In proposito, peraltro, il collegio emiliano ha precisato che era del tutto irrilevante che fossero anche pendenti i termini per accertare l'annualità precedente. La pronuncia è particolarmente interessante poiché rimarca la necessità che eventuali variazioni dei dati dichiarati dai contribuenti possano essere considerate solo se specificamente accertate. Solo così in effetti può concretizzarsi la certezza del diritto: solo la notifica di tali provvedimenti consente la difesa da parte del



destinatario e i periodi di imposta non accertati devono essere considerati per come risultano dichiarati, laddove fossero base per accertamenti successivi.

ENTI NON COMMERCIALI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nel ciclo passivo il cedente/prestatore tratta la realtà non profit come un consumatore finale

L'obbligo di fatturazione elettronica, per gli enti non commerciali, scatta solo a determinate condizioni.

Quando si affronta la questione legata a tale adempimento, infatti, occorre distinguere tra enti che svolgono esclusivamente attività istituzionali non commerciali (dotati solo di codice fiscale) e quelli che, invece, esercitano anche attività commerciale (muniti di partita Iva).

A ben vedere, infatti, le regole sulla fatturazione mutano a seconda che si faccia riferimento ad una piuttosto che all'altra tipologia, tanto dal lato passivo (operazioni agli acquisti) quanto da quello attivo (operazioni alle vendite).

In questo contesto, quindi, sotto il primo profilo, nel caso in cui l'ente svolga esclusivamente attività istituzionali (per esempio non commerciali), questo dovrà essere trattato come consumatore finale; la fattura sarà obbligatoria salve le deroghe di cui all'articolo 22, Dpr 633/72 e l'ente potrà dotarsi facoltativamente di un indirizzo Pec per la ricezione della stessa (si vedano le Faq delle Entrate del 22 gennaio 2019).

Il cedente/prestatore dell'ente non profit, invece, dal canto suo, una volta compiuta l'operazione dovrà procedere con i seguenti adempimenti:

1 compilare il documento riportando il codice fiscale dell'ente nel campo identificativo fiscale (Cf) relativo al cessionario/committente;

2 riportare, nel campo "codice destinatario", il codice convenzionale "0000000";

3 inviare la fattura al Sistema di interscambio (Sdi) e consegnare all'ente non profit la fattura elettronica trasmessa – in formato cartaceo o analogico – indicando che si tratta di un duplicato. Tale fattura sarà comunque consultabile dall'ente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, attraverso le credenziali eventualmente richieste oppure tramite l'identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi di cui siano in possesso i propri rappresentanti incaricati.

Per quanto concerne, invece, le operazioni dal lato attivo, nel caso in cui l'ente non profit svolga solo attività istituzionale, non scatta alcun obbligo di fatturazione dal momento che le stesse si considerano irrilevanti ai fini Iva.

Un trattamento questo che viene riservato anche a particolari tipologie di enti associativi che beneficino del regime di esclusione Iva di cui all'articolo 4 del Dpr 633/72 (ad esempio associazioni politiche, sindacali, sportive dilettantistiche) in relazione alle attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati, partecipanti a fronte di corrispettivi specifici o quote associative (dal 1° gennaio 2024, tali operazioni passeranno da escluse ad esenti).

Discorso diverso, invece, per gli enti che svolgono entrambe le tipologie di attività (commerciali e non), muniti di partita Iva che saranno tenuti ad osservare gli obblighi di fatturazione elettronica in relazione a tutte le operazioni riferibili all'attività commerciale (fatta salva l'eccezione prevista per gli enti che applicano il regime agevolato della Legge 398/1991).

Anche in questo caso, al fine di comprendere nello specifico gli adempimenti, è utile distinguere tra operazioni attive (sulle vendite) ed operazioni passive (sugli acquisti). Per le prime, l'ente dovrà emettere il documento in formato elettronico tramite lo Sdi, prestando attenzione alla natura del proprio cliente (consumatore finale o soggetto passivo Iva). Dal lato delle operazioni sugli acquisti, essendo considerato a tutti gli effetti un operatore Iva, l'ente dovrà munirsi di un codice destinatario o di una Pec da abbinare al proprio numero di partita Iva e fornire le credenziali ai

propri fornitori. In entrambi i casi è necessaria anche la conservazione elettronica dei documenti emessi e ricevuti.

Le ASD in regime di Legge 398/1991

Nelle ASD l'esonero dalla fatturazione elettronica scatta per chi opta per il regime della Legge 398/91 e che non superi la soglia dei 65mila euro. Limite destinato a scendere dal 1° luglio 2022 a 25mila euro.

Dal punto di vista degli adempimenti contabili, in linea generale, l'opzione per il regime di vantaggio esonera l'ente dall'obbligo di emissione della fattura per operazioni nell'ambito di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, con la sola eccezione delle prestazioni di sponsorizzazione, delle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e delle prestazioni pubblicitarie e di registrazione. Sul punto, con la Legge di Bilancio 2019 ed il Decreto Fiscale collegato è stata prevista una semplificazione della fatturazione elettronica per tali enti, non tenuti a rispettare le nuove regole di gestione e conservazione dei documenti se abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedenti, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65mila euro.

Il venire meno di una delle condizioni sopra riportate, implica l'obbligo di fatturazione elettronica, che può essere assolto dall'ente assicurandosi che il documento sia emesso per suo conto dal cessionario o committente soggetto passivo Iva.

Lo scenario appena descritto tuttavia dal 1° luglio 2022 cambierà. L'articolo 18 del DL 36/2022, riformando l'esonero, ha previsto un abbassamento della soglia a 25mila euro per le realtà che applicano il regime fiscale della Legge 398/91. In questo caso, quindi, si assisterà ad un ampliamento della platea delle ASD che, seppure optino per la L. 398/91, si troveranno a dover emettere fattura elettronica in caso di superamento della soglia. Una situazione che dovrà tenere conto poi dell'ulteriore novità che scatterà a partire dal 1° gennaio 2024 e che farà venire meno l'esonero dalla fatturazione elettronica per gli enti in regime di Legge 398/91 (per quelle realtà che nell'anno prima hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati inferiori o uguali a 25mila euro).

ENTI NON COMMERCIALI ED AUTOFATTURE ELETTRONICHE PER ACQUISTI ISTITUZIONALI

Anche per gli enti non commerciali, privati e pubblici, scattano dal 1° luglio 2022 le regole in tema di autofatturazione elettronica delle operazioni con gli operatori non stabiliti in Italia correlate alla soppressione del cosiddetto "esterometro".

Questo passaggio, oltre alle complessità applicabili alle imprese, per gli enti non commerciali presenta una criticità specifica: gli enti non commerciali devono comprendere se le novità normative troveranno applicazione anche in relazione ai loro acquisti che riguardano la sfera istituzionale o se, invece, l'autofatturazione elettronica sarà limitata ai soli acquisti afferenti la sfera commerciale.

In tali situazioni, infatti, non mutano le regole circa l'individuazione della territorialità, comuni per acquisti istituzionali ed acquisti commerciali, ma sono differenti le modalità di registrazione, assolvimento dell'imposta in Italia e dichiarazione. In particolare, gli acquisti dall'estero relativi alla sfera istituzionale non confluiscono nelle liquidazioni periodiche Iva, né in dichiarazione annuale, ma formano oggetto di separata annotazione, in apposito registro (art. 47 D.L. 331/93), a cui consegue un versamento Iva distinto (art. 49 D.L. 331/93) e la presentazione del modello Intra12 mensile (quest'ultimo in luogo delle Lipe e della dichiarazione annuale).

Ora, ci si pone il problema se l'autofatturazione, comunque sempre obbligatoria per normativa Iva nel caso di acquisti sia istituzionali che commerciali, debba essere elettronica in entrambe le situazioni o se invece, in forma elettronica, debba riguardare solo la sfera commerciale. Il tema



riguarda tutti gli enti non commerciali in possesso di partita Iva italiana, sia di natura pubblica che privata, ivi compresi gli enti del Terzo settore.

Leggendo le disposizioni di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento (ottobre e dicembre 2021) ove l'obbligo di autofatturazione elettronica è riferito agli operatori Iva residenti, parrebbe cogliersi un obbligo generalizzato, stante la natura di soggetto passivo Iva per le operazioni con l'estero assegnata dall'articolo 7-ter del Dpr 633/72 agli enti non commerciali in possesso di partita Iva, a prescindere dal fatto che essi operino in ambito istituzionale, ovvero in ambito commerciale.

Tuttavia, sussistono fondate motivazioni che inducono a ritenere che l'Agenzia delle Entrate possa esprimersi nel senso dell'esclusione dall'obbligo per gli acquisti afferenti la sfera istituzionale. In primo luogo, il nuovo adempimento nasce in correlazione con l'eliminazione dell'obbligo del cosiddetto "esterometro"; questa comunicazione ha riguardato e riguarda fino al 30 giugno 2022 gli enti non commerciali, lato acquisti, solo in relazione a quelli afferenti la propria sfera commerciale. In secondo luogo, occorre considerare che più volte l'Agenzia ha ribadito che la trasmissione delle autofatture elettroniche è finalizzata alla dichiarazione annuale Iva precompilata o comunque all'incrocio dei dati con la dichiarazione Iva prodotta dal contribuente; orbene, gli acquisti istituzionali dell'ente non commerciale non confluiscono nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva, bensì in diversa e specifica dichiarazione, costituita dal modello Intra12.

L'auspicio è comunque quello di una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate in tempi brevi in continuità con l'impostazione tenuta sull'esterometro, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio su un punto assolutamente determinante, in considerazione del fatto che la maggior parte degli acquisti dall'estero dell'ente non commerciale riguarda proprio la sfera istituzionale.

Una posizione nel senso dell'esclusione per gli acquisti istituzionali consentirebbe agli enti non commerciali di superare, naturalmente con riferimento ai soli acquisti di tale natura e non anche a quelli commerciali, anche le problematiche connesse all'obbligo di autofatturazione elettronica per gli acquisti di beni e servizi non territoriali in Italia; per essi, la normativa Iva non prevede l'obbligo di autofatturazione, obbligo che però nasce in relazione alla trasmissione dei dati allo Sdi. In ogni caso, anche a fronte di espressa esclusione dall'obbligo di autofattura elettronica per gli acquisti istituzionali, permane la facoltà di trasmettere allo Sdi autofatture elettroniche anche per tali tipologie di acquisti. Per gli acquisti interni il *reverse charge* e l'obbligo di integrazione sussistono unicamente per quelli riferiti alla sfera commerciale dell'ente; per essi, l'autofatturazione elettronica (TD16) permane una facoltà e non un obbligo.

ATTIVITA' COMMERCIALE A DOPPIA REGISTRAZIONE

Per gli enti non commerciali con partita Iva, occorre distinguere gli acquisti relativi alla sfera commerciale da quelli relativi alla sfera istituzionale: le regole sulla territorialità non mutano nelle due casistiche, ma sono diversi gli adempimenti e le modalità di assolvimento dell'imposta in Italia.

Per gli acquisti destinati all'attività commerciale, valgono le stesse regole dettate per le imprese: doppia registrazione (sul registro vendite e su quello acquisti o su appositi sezionali) e concorso dell'imposta alla liquidazione Iva del mese di ricevimento fattura, con inclusione nella liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale Iva (quadro VJ per la generazione del debito e quadro VF per l'esercizio del diritto a detrazione).

Per gli acquisti relativi alla sfera istituzionale, invece, l'Iva derivante dalla fattura Ue integrata o dall'autofattura per servizi da fornitori extraUe deve essere versata (con codice tributo apposito) entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento fattura, senza interessare la liquidazione Iva commerciale di periodo e senza possibilità di compensazione interna (verticale) con l'eventuale credito di quell'imposta. Per tali acquisti, relativi alla sfera istituzionale dell'ente non commerciale, l'operazione (con il relativo versamento dell'Iva) deve essere, pertanto, esclusa



dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale Iva, ma deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione telematica di apposito modello, il modello Intra12. Il modello Intra 12, che deve contenere sia gli acquisti intracomunitari di beni, sia gli acquisti di servizi extraUe territoriali in Italia, oltretutto gli acquisti di beni che si trovano già in Italia e che vengono ceduti da soggetti non stabiliti in Italia.

Un'ultima notazione riguarda gli enti non commerciali che non hanno partita Iva. Essi non sono coinvolti negli obblighi Iva, ma devono monitorare l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da Paesi UE. Al raggiungimento della soglia annuale dei 10mila euro (o in caso di opzione), devono richiedere l'attribuzione di partita Iva ai soli fini dell'effettuazione degli acquisti intracomunitari di beni. A seguito di ciò, divengono obbligati all'assolvimento dell'Iva in Italia, come indicato sopra per gli acquisti istituzionali, ma, se verrà confermata dall'Agenzia l'esclusione, rimarranno esonerati dall'obbligo di autofatturazione elettronica.

DOMANDE E RISPOSTE

“In vista di una manifestazione sportiva che rientra nella propria attività istituzionale, una società sportiva dilettantistica (Ssd), che ha optato per il regime agevolato ex Legge 398/1991, chiede, ad un soggetto privato (non persona fisica) un contributo liberale per l'organizzazione della manifestazione stessa. Al soggetto che eroga il contributo verrà data visibilità mediante accostamento del marchio alla manifestazione. Come deve trattare questo contributo la società sportiva dilettantistica? Potrebbe configurarsi una sponsorizzazione – considerata la visibilità, mediante striscioni, tabelloni ecc., data al soggetto erogante il contributo – oppure può considerarsi prevalente la liberalità? La Ssd dovrà emettere fattura?”

Premesso che l'erogazione liberale, il contributo libero o la cosiddetta offerta libera sono tali solo se in contropartita per il ricevente non è prevista alcuna prestazione, si deve rilevare che, a fronte di pubblicità, non potrà mai ipotizzarsi un'erogazione liberale. Trattandosi, infatti, di un evento sportivo realizzato con il contributo di un terzo (diverso da persona fisica), che, in cambio del contributo, vede esposti striscioni pubblicitari e tabelloni con il proprio marchio, si evidenzia inequivocabilmente la realizzazione di un'attività commerciale di pubblicità all'interno della manifestazione. La pubblicità, realizzata attraverso la reclamizzazione del marchio di chi eroga il contributo su striscioni pubblicitari ed altri spazi all'interno dell'area in cui si svolge la manifestazione, rappresenta infatti un tipico esempio di tale attività commerciale. In questo contesto sono necessarie la redazione di un contratto per prestazione pubblicitaria e l'emissione di fattura soggetta ad Iva ad aliquota ordinaria per l'importo ricevuto.

“Un'associazione non riconosciuta ha optato nel 2019 per il regime della Legge 398/1991, compilando il quadro VO per esercitare l'opzione, e ha tenuto una contabilità per cassa fino al 2020, compilando il quadro RG del modello redditi Enc (Enti non commerciali). Dal 2021 ha istituito, solo ai fini contabili, una contabilità di tipo ordinario per l'attività istituzionale, mantenendo separatamente il registro Iva per liquidare l'Iva al 50% sulle entrate di natura commerciale. In sede di dichiarazione dei redditi, l'associazione continuerà a compilare il quadro RG dedicato ai contribuenti con regimi agevolati anche per il 2021 ed applicherà la forfettizzazione del 3% dei ricavi, non essendo vincolante la tenuta della contabilità istituzionale in forma “ordinaria”. È corretta la procedura indicata?”

La risposta è positiva.

Premesso che – come confermato dall’Agenzia delle Entrate il 27 gennaio 2022 in occasione di Telefisco – la Legge 398/1991 rimane ancora in vigore per il 2022, e che gli enti non commerciali, che svolgono regolarmente attività commerciali, sono obbligati a tenere contabilità separata a norma dell’articolo 144 del Tuir (Dpr 917/1986), si deve evidenziare che gli stessi, per quanto riguarda l’attività commerciale, possono optare per il regime previsto dalla Legge 398/1991. L’opzione è vincolante per cinque anni, fatta eccezione per l’ipotesi del passaggio al regime ordinario a seguito del superamento, nel periodo d’imposta, del limite di 400mila euro di proventi. Per quanto riguarda le imposte dirette, quindi, il reddito imponibile si forma avendo riguardo ai proventi derivanti dall’attività commerciale. Ne segue che il tipo di contabilità tenuta per l’attività istituzionale, proprio a seguito dell’obbligo di separazione contabile, non influenza le procedure fiscali e dichiarative seguite finora dall’associazione, che quindi potranno continuare come tali.

“Un dipendente di un’azienda (con contratto a tempo pieno) è socio di una società sportiva dilettantistica (Ssd) a responsabilità limitata, e nell’ambito di quest’ultima gli è stata proposta la carica di amministratore. La Ssd in questione non svolge alcuna attività d’impresa ed il socio espletterebbe esclusivamente l’attività intellettuale di direzione e coordinamento, tipica del ruolo di amministratore. Ai fini contributivi, questo soggetto sarebbe tenuto a versare la contribuzione Ivs in misura fissa (poiché l’Inps potrebbe iscriverlo nella gestione commercianti), o verserebbe la contribuzione esclusivamente nel caso sporadico della percezione di un compenso?”

Si ritiene che il dipendente che lavora a tempo pieno per un’azienda ed accetta la carica di amministratore di una Ssd a responsabilità limitata debba versare la contribuzione per i compensi da amministratore alla gestione separata Inps. In particolare, nel caso descritto dal quesito, considerando il compito che verrebbe attribuito a questo soggetto e l’attività che andrebbe a svolgere nell’ambito della società sportiva, non vi sarebbero i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti. Ciò è confermato, in maniera specifica, proprio dal compito affidato, che non presuppone lo svolgimento in maniera abituale e prevalente dell’attività all’interno della società, in quanto si tratta di un’azione di coordinamento.

Di conseguenza, si ritiene corretta l’iscrizione alla gestione separata come amministratore. In questo caso, si andrà a versare l’aliquota del 24%, essendo il soggetto in questione già iscritto ad un’altra gestione previdenziale come lavoratore dipendente.

“Siamo quattro amministratori di una società a responsabilità limitata e percepiamo un compenso soggetto a contribuzione Inps. Siamo iscritti alla sola gestione separata e non siamo assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Il contributo da applicare quando viene elaborato il cedolino deve essere al 35,03% o al 33,72%? Per gli amministratori di società è prevista la Dis-coll (indennità mensile di disoccupazione)?”

Per fornire la risposta ci si può rifare alla circolare Inps 25 dell’11 febbraio 2022, con la quale sono state diramate le aliquote contributive da applicare agli iscritti alla gestione separata per l’anno 2022. Nello specifico, per quanto riguarda gli amministratori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, come nel caso prospettato, si deve versare la contribuzione applicando l’aliquota del 35,03%; la stessa comprende anche la parte relativa alla Dis-coll, pari all’1,31%.

“Una società commerciale gestisce un campo da padel. Il servizio di prenotazione e pagamento del campo tramite sito web è considerato commercio elettronico diretto? Non sono obbligatorie, quindi, l'emissione dello scontrino e la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per i pagamenti elettronici ricevuti?”

Il servizio di prenotazione e pagamento per l'utilizzo della struttura sportiva (campo da padel) non rientra nel commercio elettronico diretto: pertanto, sono obbligatori lo scontrino elettronico e la trasmissione telematica dei corrispettivi o, alternativamente, la fattura elettronica.

Il servizio reso dalla società è la messa a disposizione del campo, e non la prenotazione online, che è funzionale alla locazione temporanea della struttura sportiva. I servizi elettronici (e-commerce diretto) sono normativamente definiti come quelli resi attraverso una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE 282/2011). La Commissione Europea ha chiarito che nella definizione di “servizi elettronici” non rientrano i servizi di natura “tangibile”, la cui prenotazione avviene online. Questa interpretazione è stata recepita anche dall'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 324 del 2020).

“Un biologo nutrizionista stila programmi alimentari e diete per gli atleti di una palestra. La palestra paga il professionista e vende agli atleti, ad un unico prezzo (assoggettato ad Iva), un pacchetto di servizi, tra i quali anche il programma alimentare/dieta.

Posto che la palestra fattura l'unico corrispettivo onnicomprensivo assoggettandolo ad Iva, si chiede se sia corretto che il biologo fatturi alla palestra in esenzione da Iva ex articolo 10 del DPR 633/1972 (in quanto la stessa prestazione, se effettuata nei confronti di un paziente privato, sarebbe esente da Iva)”

Il regime di esenzione Iva – previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 – si applica a tutte le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, tra quelle indicate dall'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 1265/1934. L'agevolazione in questione ha carattere oggettivo e non rileva il soggetto che chiede o paga la prestazione. Pertanto, se sussistono i presupposti indicati, l'operazione è esente anche qualora a pagare sia la palestra.

Per completezza, si segnala una pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza del 4 marzo 2021, causa C-581/19), secondo la quale non si considera esente Iva il servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un nutrizionista certificato ed abilitato all'interno di stabilimenti sportivi. Il servizio di monitoraggio nutrizionale, secondo la Corte, pur avendo lo scopo di prevenire talune malattie come l'obesità, non presenta necessariamente una finalità terapeutica, indispensabile al fine di esentare la prestazione medica o paramedica. Pertanto, si consiglia di verificare che la prestazione descritta nel quesito sia svolta ai fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute, e quindi con uno scopo terapeutico. In caso contrario si applicherebbe l'aliquota Iva ordinaria.

“Un osteopata (professionista non sanitario) decide di non aderire al regime agevolato dei contribuenti forfettari a norma della Legge 190/2014 (di Stabilità 2015). Per le prestazioni inerenti all'oggetto della sua attività svolte a favore di privati consumatori, questo soggetto è tenuto a emettere la fattura elettronica e ad inviare la stessa all'Agenzia delle Entrate?”



In mancanza di adesione al regime forfettario, di cui agli articoli 54 e seguenti della Legge 190/2014, per le prestazioni professionali in esame rese a privati consumatori è obbligatoria, a norma dell'articolo 1 del D. Lgs. 127/2015, l'emissione di fattura elettronica secondo il formato Xml, generalmente entro 12 giorni dal pagamento del corrispettivo, da inviare al sistema di interscambio (Sdi). Copia della fattura elettronica, ovvero in formato cartaceo, sarà messa a disposizione del consumatore finale da parte dell'emittente (anche inviandola per e-mail o per posta).

“Nel caso di locazione ad uso non abitativo, se entrambe le Parti (locatore e locatario, soggetti passivi Iva) sono concordi nel sostituire il contratto in anticipo rispetto alla naturale scadenza, si deve prima risolvere il vecchio contratto pagando 67 euro di imposta di registro? O sarebbe sufficiente registrare il nuovo contratto menzionando la sostituzione del vecchio? E se, invece, la sostituzione venisse effettuata alla naturale scadenza dei sei anni?”

In caso di risoluzione anticipata del contratto, occorre comunque versare l'imposta fissa di registro di 67 euro e non è possibile evitare questo adempimento tramite la “sostituzione” del contratto stesso, che di fatto si risolve comunque in una risoluzione anticipata. Non occorre, invece, pagare alcunché qualora non si rinnovi il contratto di locazione dopo il decorso dei sei anni.

“Una ditta presenta i requisiti indicati dal Dl 73/2021 (in quanto ha avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) per fruire del tax credit locazioni, ma non ha pagato i canoni di locazione relativi al periodo gennaio–maggio 2021. Se tali canoni vengono pagati nel 2022, può fruire ancora del credito d'imposta sulle locazioni commerciali?”

Nella situazione prospettata, la ditta può fruire del tax credit locazioni successivamente al pagamento dei canoni, in dichiarazione oppure in compensazione nel periodo d'imposta 2022. Tale conclusione trova conferma nella risposta all'istanza di interpello 263/2021, con la quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza dei requisiti, è possibile fruire del credito d'imposta in commento anche nel caso in cui i canoni vengano versati successivamente.

Al riguardo, si evidenzia che, in base all'articolo 28, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/2020), il tax credit locazioni è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, e, per le strutture turistico–ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Da tale disposizione si evince che la maturazione del credito è subordinata all'effettivo versamento dei canoni di locazione. Questa condizione è ribadita anche dal successivo comma 6, per effetto del quale il credito d'imposta locazioni è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, a norma dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Inoltre, l'articolo 4 del decreto Sostegni–bis (Dl 73/2021) prevede una ulteriore proroga per l'accesso alla misura agevolativa, considerando il calo del fatturato e dei corrispettivi medi mensili, nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021, di almeno il 30% di quanto conseguito nel periodo tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

“Una società a responsabilità limitata, in liquidazione da alcuni anni, ha iniziato una causa legale per la riscossione di un credito verso un cliente, pari a 40mila euro. Data la lentezza della

procedura, e non essendoci altre attività da portare a termine, i soci vorrebbero cessare e sciogliere la società. Per procedere alla cancellazione della società, si deve prima fare la rinuncia al credito stesso, per poterlo eliminare dal bilancio finale di liquidazione? Di conseguenza, verrebbe a cadere l'azione legale nei confronti del cliente?"

La risposta al primo quesito è negativa.

Al riguardo, si segnala la sentenza della Cassazione secondo la quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 maggio 2020, n. 9464).

Si segnala che eventuali somme riscosse spetteranno agli ex soci della società di capitali, che si è estinta nel corso della causa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

